

ANNO XXXVIII



NUMERO 7

REGIONE MOLISE

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 16 MARZO 2007

Si pubblica normalmente il
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA XXIV MAGGIO, 137 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.429963/64/65 – FAX 0874.429966

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso – Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM – Palazzo di Giustizia – Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 2,00; una copia Supplementi e/o allegati € 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine € 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 4,00.

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 60,00. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 42002352 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – 86100 Campobasso.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticata, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 42002352 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – Campobasso.

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2007, n. 173

*Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti
con i Medici di medicina generale,*

ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
DEFINIZIONE Accordo Decentrato Regionale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2007, n. **173**

*Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti
con i Medici di medicina generale,*
ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
DEFINIZIONE Accordo Decentrato Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 173.

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni — DEFINIZIONE Accordo Decentrato Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con Medici di medicina generale, sancito in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province ai sensi dell'art. 2-nonies della Legge del 26 maggio 2004 n. 138, di conversione in Legge del Decreto Legge 28 marzo 2004, n. 81;

VISTI, in particolare, gli artt. 2 - 3^a alinea - 4 e 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale con i quali, rispettivamente:

- a) è definito il livello di negoziazione regionale il cui target mira agli obiettivi di salute, ai modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli;
- b) sono definiti gli ambiti convenzionali di livello regionale per la stipula di accordi di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) è individuata la composizione della delegazione trattante;

CONSIDERATO che la delegazione medesima, composta dall'Assessore regionale alla Salute per la parte pubblica e, per la salute sindacale, dai Sindacati maggiormente rappresentativi dei Medici di medicina generale, ha concluso i propri lavori sottoscrivendo il relativo Accordo per cui è necessario assumere le determinazioni di competenza regionale;

LETTO il verbale della seduta del Comitato Permanente Regionale tenutasi in data 16 febbraio 2007, allegato 2), in ordine alla previsione della collaborazione da parte dei Medici di medicina generale nelle attività svolte dal SERVIZIO Igiene e Prevenzione dell'ASSESSORATO alle Politiche per la Tutela della Salute per i Progetti di seguito indicati: PRP - OBESITÀ - SCREENING COLON RETTO - STUDIO PASSI - REGISTRO TUMORI;

RILEVATA la sostenibilità economica occorrente per l'attuazione dell'Accordo di che trattasi;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute;

unanime delibera

per quanto in premesse:

- DI APPROVARE l'Accordo Decentrato Regionale nel testo di cui al relativo allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI PRENDERE atto di quanto riportato nel verbale - ALLEGATO N. 2 - in ordine alla collaborazione dei Medici di medicina generale nelle attività svolte dal SERVIZIO Igiene e Prevenzione dell'ASSESSORATO alle Politiche per la Tutela della Salute per i Progetti in narrativa specificati;
- ALL'ACCORDO MEDESIMO sarà data esecuzione secondo la necessaria gradualità da parte della A.S.Re.M., delle Zone Territoriali, della Regione e dei Medici convenzionati per quanto di rispettiva competenza tenendo presente che per esigenze di uniformità applicativa degli Istituti normo-economici oggetto dell'Accordo Regionale non può non farsi riferimento all'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, cui si fa generale rinvio;
- GLI EFFETTI dell'Accordo decorrono dal 1° gennaio 2007;
- AGLI ONERI derivanti dall'attuazione del predetto Accordo sarà fatto fronte con la quota del Fondo Sanitario attribuita alla A.S.Re.M.;
- RISERVARSI di verificare successivamente attraverso la propria Struttura organizzativa e/o attraverso la A.S.Re.M. le varie fasi di attuazione dell'Accordo ed apportare al medesimo le modificazioni e/o integrazioni eventualmente ritenute necessarie;
- IL PRESENTE provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*, a valere quale notifica per tutti i soggetti interessati.

SEGUONO ALLEGATI
Accordo Decentrato
Regionale
Allegato n. 2

ACCORDO DECENTRATO REGIONALE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 173 del 27 febbraio 2007

ACCORDO DECENTRATO REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE

In attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lvo. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni

Dichiarazione Preliminare

La Regione Molise, rappresentata dall'Assessore alla Sanità, le O.O.S.S. firmatarie degli Accordi Collettivi Nazionali, legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali, concordano di sottoscrivere il presente Accordo Decentrato Regionale per la Medicina Generale.

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ACCORDO REGIONALE

Il Medico di Medicina Generale rappresenta la figura di riferimento immediato e diretto per i cittadini in carico, in qualità di garante della loro assistenza sanitaria di base, nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia; egli è altresì attore fondamentale di interventi integrati, multidisciplinari e multiprofessionali, in ulteriori forme assistenziali.

La valorizzazione e la qualificazione dell'assistenza territoriale, strategicamente orientata all'appropriatezza clinica e organizzativa, all'integrazione istituzionale, professionale e alla continuità assistenziale, vedono nella Medicina Generale una funzione portante.

Il presente Accordo Decentrato Regionale ha l'obiettivo fondamentale di definire le "Modalità" che possono consentire al medico dell'assistenza primaria di rappresentare un nodo operativo integrato della rete dei servizi offerti dal SSR, nell'ottica di governare i percorsi assistenziali.

Garantire l'appropriatezza delle cure attraverso la realizzazione di percorsi assistenziali integrati e condivisi con tutti i professionisti e i contesti assistenziali operanti nell'ambito del SSR, ha la finalità di ottimizzare e di migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili, tutelando la domanda di salute della popolazione.

Tra le "prerogative" volte ad assicurare la continuità dell'assistenza, si considera di particolare importanza il fatto che il MMG possa rappresentare un riferimento certo per il cittadino, secondo modalità individuate in ambito regionale e/o aziendale.

Tali prerogative possono essere realizzate individualmente o attraverso il ricorso a forme associative già attive o da sperimentare.

La Regione Molise, pertanto, considera di particolare importanza l'attivo coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nelle iniziative e progetti relativi ad attività di prevenzione promossi a livello territoriale, ed in particolare per:

- 1) la promozione di corretti stili di vita;
- 2) le attività di prevenzione delle patologie prevenibili mediante vaccinazione, in particolare attraverso programmi vaccinali concordati a livello Regionale, di A.S.Re.M. o Zonale;

- 3) le attività di prevenzione secondaria, con particolare riferimento ai programmi di screening coordinati a livello regionale;
- 4) valutazione dei bisogni, pianificazione e gestione assistenziale e valutazione degli interventi rivolti alla popolazione di assistiti anziani ed in particolare a quella caratterizzata da fragilità, con rischio di rapido decadimento delle condizioni di salute e della qualità di vita.

CRITERI GENERALI

Le disposizioni di cui al precedente Accordo Integrativo Regionale del 21/11/2003 sono confermate in tutti gli articolati ove non espressamente modificati o abrogati dal presente Accordo Decentrato.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E ASSISTENZA PRIMARIA

ART. 1

COMITATO AZIENDALE (art. 23 A.C.N.)

1. Considerata l'ampiezza territoriale dell'Azienda Sanitaria Regionale, al fine di dirimere più facilmente le problematiche specifiche locali, il Comitato Aziendale previsto dall'art. 23 dell'A.C.N. è costituito da un rappresentante per ogni Zona territoriale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.). Pertanto, per garantirne la pariteticità, il Comitato Aziendale sarà costituito da n. 4 componenti di parte pubblica e n. 4 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale firmatarie del presente Accordo Integrativo Regionale. Le competenze del Comitato Aziendale sono definite dal comitato permanente successivamente, anche alla luce dell'Atto Aziendale.

ART. 2

RIMBORSO SPESE (art. 21, commi 1 e 2, A.C.N.)

1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale presenti nei Comitati e Commissioni previste dall'ACN e da normative Nazionali, Regionali, Aziendali e Distrettuali, è corrisposto, per ciascuna seduta, un rimborso forfetario omnicomprensivo di € 50,00 lordo. Tale onere è posto a carico dell'A.S.Re.M. e viene liquidato dalla Zona territorialmente competente per appartenenza convenzionale del medico di medicina generale entro il mese successivo alla presentazione della richiesta, opportunamente documentata.

ART. 3**GRADUATORIA REGIONALE
(art. 15, comma 1, A.C.N.)**

1. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, dell'A.C.N. 23/03/2005, la Regione Molise conferma la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività disciplinate dal medesimo A.C.N., predisposta annualmente dal competente Servizio della Direzione Generale V.

ART. 4**TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
(art. 16, comma 7, A.C.N.)**

1. Le percentuali per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale vengono determinate in ambito Regionale come segue:
67 % ai medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale;
33 % ai medici in possesso di titolo equipollente.

ART. 5**FORMAZIONE CONTINUA
(art. 20 A.C.N.)**

1. La Regione, sentito il Comitato Regionale ex art. 24 dell'A.C.N. 23/03/2005, programma ed organizza annualmente, entro il mese di dicembre, iniziative formative sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dalla "Commissione Nazionale per la formazione continua" e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale.
2. In caso di mancata attuazione del programma formativo, la Regione, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Regionale cui compete la verifica della congruità dell'attività formativa svolta con i predetti obiettivi, provvede a rimborsare ai Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria; Continuità Assistenziale; Emergenza Territoriale), che abbiano prodotto specifica istanza, i costi inerenti l'iscrizione ai corsi formativi espletati nonché, per i soli Medici di Assistenza Primaria, contribuisce alle spese di sostituzione, tramite le competenti Zone territoriali dell'A.S.Re.M., provvedendo al pagamento delle ore di ambulatorio svolte con le modalità di cui all'art. 21, comma 6, dell'A.C.N. 23/03/2005.
3. Il rimborso è previsto solo per i corsi fino al conseguimento dei punteggi E.C.M. previsti dalla normativa per l'anno di riferimento.
4. Per l'espletamento delle predette funzioni il Comitato Regionale è integrato da un referente individuato dalla Regione.

5. Per i medici di Assistenza Primaria il contributo alle spese di sostituzione viene riconosciuto solo se assicurano le prestazioni di cui all'art. 12 del presente accordo.
6. Il procedimento di rimborso deve concludersi in gg. 60.
7. L'istanza di rimborso deve essere presentata alla competente Zona territoriale dell'A.S.Re.M. che, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la inoltra alla Regione.
8. I costi sostenuti dall'A.S.Re.M. saranno rimborsati dalla Regione, previa dettagliata rendicontazione da inoltrare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
9. I Corsi, ove possibile, saranno replicati in successive date, al fine di assicurare la partecipazione a tutti gli aventi diritto.

ART. 6

ELENCO REGIONALE DI ANIMATORI DI FORMAZIONE (art. 20, comma 15 - lett. c, A.C.N.)

1. La Regione sentiti gli Ordini dei Medici e le Società Professionali della Medicina Generale, predispone un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui al comma 15 - lett. a) dell'art. 20 del vigente A.C.N. o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i Medici di Medicina Generale sulla base di espliciti criteri di valutazione, tra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione.
2. La Regione predispone e aggiorna il predetto elenco entro il 31 marzo di ogni anno; nei mesi di gennaio e febbraio i Medici di Medicina Generale interessati possono far richiesta di inserimento nell'elenco corredando la richiesta con i titoli necessari.
3. Al fine di rendere gli eventi formativi realmente finalizzati alla crescita culturale e all'arricchimento del bagaglio teorico-pratico dei Medici di Medicina Generale, in ogni corso ECM finanziato, organizzato o comunque riconosciuto dalla Regione o dall'A.S.Re.M. in applicazione del precedente art. 5, deve essere presente un Animatore di formazione al fine di apportare uno specifico contributo alla individuazione degli argomenti da trattare, agli strumenti didattici da utilizzare ed ai tempi di svolgimento dei corsi stessi.
4. Gli Animatori devono essere scelti dall'apposito Elenco regionale e indicati, quali docenti esperti di metodologie formative, dall'organizzatore del corso già al momento della richiesta di validazione del corso stesso alla commissione ECM.

5. Il compenso forfetario previsto per l'Animatore è di € 300,00 + IVA per ciascun corso e deve essere retribuito dall'organizzatore del corso con le stesse procedure relative agli altri docenti del corso medesimo.

ART. 7

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE (art. 31 A.C.N.)

1. La liquidazione spettante al Medico di Medicina Generale per ogni giornata di adesione allo sciopero, ai sensi dell'art. 31, comma 7, del vigente A.C.N., sarà decurtata del 60% del trentesimo della liquidazione dovuta per quel mese.

ART. 8

ASSISTENZA AI TURISTI (art. 32 A.C.N.)

1. L'Assistenza ai turisti è affidata come orario aggiuntivo prioritariamente ai titolari di Continuità Assistenziale che ne danno la disponibilità graduati per anzianità di servizio e, in caso di parità di anzianità, per minore età.
2. Le modalità organizzative del servizio saranno definite dalla Regione con regolamento da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, previo parere del Comitato Regionale di cui all'art. 24 del vigente A.C.N..

ART. 9

RAPPORTO OTTIMALE (art. 33 A.C.N.)

1. Ai sensi dell'art. 8, lettera h), D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., così come previsto dall'art. 33, comma 9, del vigente A.C.N., l'accesso alle funzioni di medico di assistenza primaria nella Regione Molise è disciplinato secondo il rapporto ottimale di un medico ogni 1.100 abitanti residenti o frazione di 1.100 superiore a 600, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il Comitato Regionale di cui all'art. 24 del vigente A.C.N. provvederà ad istituire una speciale sottocommissione con il compito di elaborare entro il 28.02.07 una proposta di ridefinizione degli ambiti territoriali, con l'obiettivo di risolvere gli attuali squilibri ponendo particolare attenzione alle zone disagiate ed alla valorizzazione, anche economica, della professionalità del medico singolo.

ART. 10**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI APPARTENENZA (D.S.B.) DEI MEDICI
TITOLARI DI INCARICO DI ASSISTENZA PRIMARIA
(art. 34 A.C.N.)**

- a) Precedentemente alla pubblicazione da parte della Regione degli incarichi vacanti ex art. 34, comma 1, dell'A.C.N. 23/03/2005, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per l'espletamento dell'Assistenza Primaria possono spostarsi dalla sede di titolarità di zona carente ad altra sede resasi vacante ed appartenente allo stesso ambito territoriale - Distretto Sanitario di Base;
- b) Le Zone territoriali dell'Azienda Sanitaria Regionale rendono pubblici gli elenchi delle zone carenti resesi vacanti mediante affissione all'albo per dieci giorni dalla data di pubblicazione;
- c) I medici interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 12, dell'A.C.N. 23/03/2005, devono far pervenire domanda in carta semplice alla Zona A.S.Re.M. territorialmente competente entro 15 giorni dalla data di affissione;
- d) La graduatoria degli interessati sarà formulata tenendo in considerazione l'anzianità di incarico e, in caso di pari anzianità, secondo le procedure previste dal comma 5 dell'art. 34 dell'A.C.N. 23/03/2005.

ART. 11**SCHEDA INFORMATIVA
(art. 40, comma 2, A.C.N.)**

1. Al fine di assicurare agli assistiti l'opportunità di effettuare la scelta del medico di Assistenza Primaria sulla base della trasparenza dei rapporti e della reciproca conoscenza, tutti i medici titolari d'incarico di Assistenza Primaria devono trasmettere all'Azienda Sanitaria territorialmente competente l'allegata scheda debitamente compilata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo.
2. Le schede pervenute vengono acquisite nei fascicoli personali di ciascun medico.
3. In conformità a tali schede, le Aziende Sanitarie predispongono note informative per ciascun medico, finalizzate alla consultazione da parte degli assistiti all'atto della scelta del medico di assistenza primaria.
4. Le Aziende Sanitarie provvedono all'aggiornamento delle predette schede entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Le richieste di aggiornamento delle schede da parte dei Medici di Medicina Generale devono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 12

PARTICOLARI NECESSITA' ASSISTENZIALI (art. 47, comma 8, A.C.N.)

1. In attuazione del comma 8 dell'art. 47 dell'A.C.N. 23/03/2005 e ad integrazione sia del comma 3 dello stesso articolo, che prevede l'obbligo di ricezione delle telefonate degli assistiti dalle ore 08.00 alle ore 10.00 di tutti i giorni feriali compresi i prefestivi, che del comma 5 dell'art. 36 del vigente A.C.N., che regola gli orari minimi di apertura degli studi professionali dei MMG, i medici che aderiscono al presente articolo assumono:
 - a) l'obbligo di rintracciabilità del medico da parte dell'assistito dalle ore 08.00 dalle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni esclusi i prefestivi e festivi;
 - b) l'obbligo di apertura dell'ambulatorio, nella zona carente indicata dall'Azienda Sanitaria, per almeno un minuto per assistito e comunque per un minimo di n. 8 ore settimanali.
2. Al medico che assicura quanto disposto dal punto a) e dal punto b) viene corrisposto l'importo di € 6.00 per assistito annuo.
3. Il compenso è corrisposto mensilmente in dodicesimi entro la fine del mese successivo a quello di competenza ed è calcolato sul numero effettivo degli assistiti in carico al medico per il mese di riferimento.
4. Il diritto al compenso decorre dall'effettiva attivazione del servizio, previa comunicazione all'Azienda Sanitaria competente dell'adesione e dei relativi dati necessari (numero/i telefonico/i; eventuali variazioni orario di ambulatorio).
5. In caso di assenza, il medico è tenuto, a garanzia del servizio, ad attivare la segreteria con i numeri telefonici del medico sostituto e/o a mettere in condizione il sostituto a poter ricevere la chiamata dei propri assistiti.
6. Si ribadisce, inoltre, quanto disposto dall'art. 47, comma 7, del vigente A.C.N..

ART. 13

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA (art. 53 A.C.N.)

1. Il MMG ha la responsabilità unica e complessiva del paziente in Assistenza Domiciliare e al MMG spetta il compito e la responsabilità di coordinare tutte le attività socio-sanitarie inerenti alle varie forme di questa assistenza.

2. L'ADI, l'ADP e l'ODO vengono considerate fondamentali per qualificare l'assistenza sul territorio e quindi ridurre i ricoveri impropri, ridurre il tasso di ospedalizzazione favorendo le dimissioni, migliorare la qualità di vita del malato mantenendo e assistendo adeguatamente al proprio domicilio l'anziano, il disabile, il malato di patologie croniche gravi.
3. Al fine di rendere l'assistenza domiciliare una reale alternativa al ricovero le Zone territoriali dell'A.S.Re.M. ed i Distretti sanitari devono garantire l'attuazione piena di tutte le forme di assistenza domiciliare su tutto il territorio regionale ed adeguati standard di integrazione di queste forme di assistenza ai sistemi di cure primarie già garantiti sul territorio da MMG, Continuità Assistenziale e Pediatri.

Responsabilità del Medico di Assistenza Primaria nell'assistenza del malato terminale.

4. L'obiettivo generale del progetto di miglioramento continuo del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata nella Regione Molise prevede il pieno coinvolgimento dei Medici di Assistenza Primaria nella progettazione e realizzazione del sistema delle cure domiciliari. Nel dettaglio, gli obiettivi specifici perseguiti sono:
 - a) la formazione dei Medici di Assistenza Primaria e del personale di assistenza sui temi delle cure domiciliari, ovverosia le cure palliative, la valutazione multidimensionale, l'approccio per obiettivi di salute, la pianificazione degli interventi, l'educazione del malato e della famiglia;
 - b) la definizione con i Medici di Assistenza Primaria di linee guida per il trattamento a domicilio dei principali problemi di questi utenti, dalla terapia del dolore alla gestione corretta dei principali sintomi collaterali dei pazienti oncologici in fase terminale.
5. Tale progetto presuppone che l'A.S.Re.M. garantisca il supporto ai Medici di Assistenza Primaria in termini di:
 - a) offerta di corsi di formazione;
 - b) miglioramento e potenziamento del servizio infermieristico domiciliare;
 - c) aumento della disponibilità e tempestività di accesso a domicilio di alcuni specialisti;
 - d) miglioramento dell'efficienza e della tempestività nella fornitura a domicilio delle protesi e degli ausili necessari.

Parte normativa.

6. Per quanto attiene alle procedure di attivazione, sospensione, modalità di pagamento, riunioni periodiche, verifiche, si rimanda a quanto espressamente previsto dai relativi articoli dell'Allegato G e H dell'A.C.N. 23/03/2005 e dalle normative regionali.
7. Le visite specialistiche a domicilio ai pazienti in ADI e ADP, effettuate su richiesta del MMG, devono di norma avvenire, previo accordo, alla presenza del MMG.

8. In caso di piani di assistenza che prevedano l'accesso giornaliero del MMG, nei giorni prefestivi e festivi l'accesso, su segnalazione dell' U.O. di Medicina Territoriale alla sede di Guardia Medica, verrà effettuato dal servizio di Continuità Assistenziale e retribuito al medico che lo effettua con la stessa tariffa prevista per il MMG.

Trattamento economico.

a) per ogni accesso domiciliare	€ 22,90
b) partecipazione al consulto con lo specialista (pari ad 1 accesso aggiuntivo)	€ 22,90
c) controllo trasfusione a domicilio	€ 50,00

ART. 14

**TRATTAMENTO ECONOMICO
(art. 59 A.C.N.)**

- La quota capitaria di ponderazione, prevista dall'art 59, lettera A – comma 7, dell'A.C.N. 23/03/2005, già erogata a tutti i medici e pari a € 3,08/assistito/anno, continuerà ad essere riconosciuta ai MMG che partecipano a progetti-obiettivo proposti dalla Regione o dall'A.S.Re.M. e che si assumano l'obbligo di essere presenti ad almeno 3 riunioni/anno indette per informazione e aggiornamento dall'Azienda stessa o dai Distretti Sanitari di appartenenza.
- La quota capitaria regionale provvisoria di cui all'art. 59, lettera B - commi 15, 16, 17 del vigente A.C.N. 23/03/2005, già erogata a tutti i medici e pari a € 3,08/assistito/anno, continuerà ad essere riconosciuta ai MMG che partecipano a progetti-obiettivo regionali al fine di realizzare e sviluppare soluzioni efficaci inerenti:
 - il contenimento della spesa prescrittiva (farmaceutica e specialistica), onde consentire alla Regione l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
 - l'individuazione di strategie alternative al ricovero ospedaliero che prevedano la partecipazione dei MMG alla sperimentazione di sistemi organizzativi territoriali.

Si concorda di fissare la data del 30 aprile 2007 per la predisposizione dei progetti relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti a) e b), secondo modalità da definirsi.
- Le quote suddette continueranno ad essere riconosciute a tutti i MMG con le modalità già attualmente in vigore fino all'attuazione dei progetti-obiettivo di cui ai succitati commi, debitamente concordati con la Regione o l'A.S.Re.M. e definiti in Comitato Regionale o Comitato Aziendale.

ART. 15**INDENNITA' DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO
(art. 59 B6 e B8 A.C.N.)**

1. Al fine di migliorare ulteriormente l'attività svolta dal medico tenendo anche conto dei meccanismi di controllo e garanzia previsti dal vigente A.C.N., si conviene di:
 - a) aumentare la percentuale dei medici aventi diritto fino al 40 % della popolazione assistita, riservandosi, qualora tale quota venga subito saturata, di estenderla ulteriormente, previo verifica e parere del Comitato Regionale;
 - b) riconoscere a tutti i medici, anche se non associati in gruppo, che utilizzano, ai sensi dell'art. 59, lettera B - comma 6, dell'A.C.N. 23/03/2005, un collaboratore di studio per almeno 10 ore settimanali, l'incentivo pari a € 1,29 già previsto attualmente dal precedente Accordo Regionale in favore dei soli aderenti alle Associazioni di Medicina di gruppo;
 - c) riconoscere a tutti i medici che hanno un collaboratore di studio utilizzato, ai sensi dell'art. 59, lettera B - comma 6, dell'A.C.N. 23/03/2005, per almeno 15 ore settimanali, un incremento di € 3,00 per assistito/anno in aggiunta alla quota stabilita dall'Accordo Nazionale.

ART. 16**INDENNITA' DI PERSONALE INFERMIERISTICO
(Art. 59 B8 A.C.N.)**

1. Al fine di migliorare ulteriormente l'attività ambulatoriale del medico si conviene di:
 - aumentare la percentuale dei medici aventi diritto dall'attuale 8% al 10% della popolazione assistita;
 - riconoscere un incremento di € 3,00 dell'indennità prevista ai medici che utilizzano l'infermiere per almeno 10 ore settimanali.

ART. 17**INDENNITA' PER MEDICINA DI GRUPPO E MEDICINA IN RETE
(ART.59 B8 A.C.N.)**

1. La promozione dell'associazionismo tra i MMG, insieme all'incentivazione dell'informatizzazione dello studio del MMG, viene ritenuta tappa essenziale per la corretta gestione del governo clinico delle cure primarie, per la razionalizzazione delle risorse e per la promozione nell'immediato futuro di strutture organizzative più evolute sul territorio, quali le Unità di Cure Primarie, le Equipe o le UTAP.
2. Occorre un chiaro impegno programmatico per la qualificazione dell'associazionismo non solo come forma di organizzazione del lavoro (orari ambulatorio, strutture ecc.) ma anche e soprattutto come sede ideale per la sperimentazione e implementazione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici.

3. L'associazionismo è la realtà che maggiormente contribuisce a portare il MMG fuori dall'isolamento culturale e comportamentale che ha caratterizzato il suo lavoro negli anni addietro, spingendolo, attraverso il confronto e la collaborazione con altri colleghi, ad omologare i propri comportamenti a modelli ispirati alle evidenze scientifiche più rilevanti ed a tener in debito conto le sempre più pressanti necessità di razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili; comportamenti condivisi da un maggior numero di medici del territorio significa infatti maggiore qualità e maggiore risparmio.
1. Al fine di consentire a tutti i MMG di associarsi in una delle forme previste dall'accordo nazionale vigente, con graduale superamento della medicina in associazione, si conviene di:
 - aumentare la percentuale dei medici aventi diritto al compenso per la medicina di gruppo al 15%;
 - aumentare la percentuale dei medici aventi diritto al compenso per la medicina in rete al 12%;

ART. 18

COLLABORAZIONE INFORMATICA (art. 59 B11 A.C.N.)

1. Ai medici che dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 D. Lvo. n. 445/00, di assicurare nel proprio studio la stampa prevalente non inferiore al 90% delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche, comprensivo anche del bar-code del codice fiscale dell'assistito e delle prestazioni richieste secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/05/2004 attuativo dell'art. 50 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, nonché di assicurare la ricezione di documenti, lettere e comunicazioni ed a loro volta trasmettere il riepilogo mensile delle P.I.P. e delle prestazioni ADI-ADP-ODO e A.D.P. o di altro materiale informativo mediante posta elettronica (e-mail), è corrisposta un'indennità forfetaria di € 100,00 in aggiunta all'indennità informatica già prevista dall'art. 59 B11 dell'A.C.N. 23/03/2005.

ART. 19

PRESTAZIONI ED ATTIVITA' AGGIUNTIVE (art 59 lett. C A.C.N.)

1. I medici di medicina generale possono eseguire le sottoelencate ulteriori prestazioni aggiuntive, ad integrazione delle PIP di cui all'allegato D lett. A del vigente A.C.N.:

- incisione e drenaggio di ascesso, flemmone, cisti, ecc.	€ 13,00
- rimozione tappo di cerume	€ 08,00
- rimozione di corpo estraneo	€ 07,00
- toilette di perionichia suppurata	€ 12,00
- asportazione di verruche per segmento anatomico	€ 10,00

- iniezione endovenosa in caso di urgenza	€ 06,16
- iniezione intramuscolare in caso di urgenza	€ 06,00
- iniezione sottocutanea	€ 06,16
- vaccinazioni non obbligatorie	€ 06,16
- Glicemia	€ 05,00
- Colesterolo totale ed hdl	€ 05,00
- Iniezione intrarticolare	€ 10,00

Con riferimento alle iniezioni intramuscolari, si dispone, per analogia con le iniezioni endovenose, che le stesse, qualora sia necessario predisporre un ciclo terapeutico, siano eseguite secondo le procedure di cui all'allegato "D" lettera B.

Con riferimento alle prestazioni di determinazione della Glicemia, Colesterolo totale, HDL ed iniezione intrarticolare si fa obbligo di refertazione e relativa registrazione sulla scheda sanitaria individuale.

2. Si conferma per gli emolumenti riferiti alle suindicate prestazioni aggiuntive il tetto mensile del 16,60% calcolato sui compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di quota capitaria di cui all'art. 59, lett. A – comma 1, dell'A.C.N. 23/03/2005. Il tetto mensile del 16,60% previsto per le prestazioni aggiuntive è sostituito dal tetto massimo del 20% se si includono anche le prestazioni di particolare impegno professionale previste dai paragrafi successivi.

Progetto Monitoraggio TAO

3. Possibilità per il MMG di effettuare il trattamento anticoagulante orale:
 - a) disponibilità presso il proprio ambulatorio di coagulometro portatile omologato;
 - b) disponibilità ad eseguire dosaggio del PT-INR a tutti i pazienti che ne abbiano bisogno a seguito di diagnosi ospedaliera/specialistica, anche a domicilio se non deambulanti;
 - c) verifica trimestrale del dosaggio con controllo contestuale con il laboratorio analisi dell'A.S.Re.M. e relativa registrazione sulla scheda sanitaria individuale;
 - d) espletamento del monitoraggio clinico del TAO e refertazione con aggiornamento del dosaggio dell'anticoagulante e relativi suggerimenti igienico-dietetici.
4. Al MMG che aderisce al progetto TAO viene riconosciuto per ogni monitoraggio effettuato nel proprio studio € 20,00, per ogni monitoraggio effettuato a domicilio del paziente € 25,00.

Progetto Prestazioni di Eccellenza

5. ECG con elettrocardiografo portatile ad 1 o più canali collegato ai servizi di telemedicina o utilizzato dal MMG che abbia il titolo necessario a refertare gli ecg eseguiti. Possibilità per il MMG di effettuare l'ECG:
 - a) in tutti i casi di urgenza;
 - b) ai pazienti in trattamento con farmaci cardiovascolari e/o esenti ticket.

6. Spirometria con spirometro anche collegato ai servizi di telemedicina. Possibilità per il MMG di utilizzare il proprio spirometro:
 - a) in tutti i pazienti in trattamento farmacologico per asma bronchiale cronica di grado elevato e/o esenti ticket;
 - b) in tutti i pazienti con diatesi allergica ed episodi di asma di grado elevato.
7. Il compenso da riconoscere al MMG che aderisce al progetto "Prestazioni di Eccellenza" è pari a € 20,00 per la prestazione eseguita in ambulatorio o € 30,00 per la prestazione eseguita a domicilio del paziente.
8. In tutti i casi di prestazioni di particolare impegno professionale il MMG è tenuto ad effettuare due copie del referto, una da consegnare al paziente ed una da conservare nel proprio studio per la trascrizione sulla scheda sanitaria individuale.
9. La richiesta di liquidazione avviene con le stesse modalità delle prestazioni aggiuntive (Allegato "D" A.C.N.).
10. Tali progetti hanno carattere sperimentale e durata di due anni. Ogni sei mesi il Comitato permanente regionale, sulla base dei dati forniti dall'ASReM e degli indicatori individuati dal medesimo Comitato, valuterà l'andamento dei progetti proponendo eventuali utili variazioni degli stessi.

ART. 20

TELEPRENOTAZIONI DI VISITE SPECIALISTICHE E DI ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO (PASS-CUP) (art 59 lett. D A.C.N.)

1. Ai medici che forniscono prestazioni di teleprenotazioni (Pass-Cup) per tipologie specialistiche e per richieste di esami strumentali e di laboratorio è riconosciuta l'indennità mensile di € 150,00, oltre € 3,70 per ciascun assistito che abbia effettuato una o più teleprenotazioni nella stessa giornata.
2. Il pagamento avviene con le medesime modalità e tempi previsti dall'All. G, art. 6, comma 1, dell'A.C.N vigente, utilizzando la tabella riepilogativa delle prestazioni aggiuntive.
3. La liquidazione dei compensi corrisposti ai medici che forniscono prestazioni di teleprenotazione (Pass-Cup) sarà erogata sulla base di un modello riepilogativo che prevede il numero totale dei prenotati del mese e la somma relativa alle prestazioni effettuate (vedi allegato), presentato e firmato dal medico, e verificata con i dati forniti all'Azienda Sanitaria dalla Società Informatica che gestisce il servizio Pass-Cup per conto della Regione. Le medicine di gruppo potranno comunicare all'Azienda diverse modalità di suddivisione degli emolumenti all'interno dell'associazione medesima.

4. Il Distretto effettuerà i dovuti controlli sugli assistiti teleprenotati richiedendo, a campione, alla Molise Dati S.p.A. apposito elenco dettagliato delle teleprenotazioni effettuate dal medico oggetto del controllo.
5. La predetta indennità viene riconosciuta ai medici già titolari dell'indennità informatica, di cui all'art. 59 B11, che siano dotati di telefonia fissa e che utilizzino linee ISDN e/o ADSL, oppure dotati di telefonia mobile con l'utilizzo di abbonamento per collegamento internet tramite apposita scheda di rete.
6. I ticket incassati devono essere versati al competente ufficio territoriale dell'A.S.Re.M. entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'azienda entro il 10 del mese successivo al pagamento stesso.
7. Il mancato versamento dei ticket riscossi entro i termini stabiliti comporta la non erogazione della quota fissa del mese di riferimento. Decorsi ulteriori 20 giorni di inadempienza si procederà al recupero della somma dovuta sulla liquidazione del compenso del mese successivo e all'attivazione delle procedure disciplinari previste dall'art. 30 del vigente A.C.N..
8. I medici interessati al riconoscimento dell'indennità devono inoltrare apposita domanda. Il diritto al compenso decorre dall'effettiva attivazione del servizio comunicata all'Azienda sanitaria competente tramite autocertificazione (vedi schema allegato) e dopo aver effettuato l'apposito corso direttamente e/o tramite il proprio collaboratore e/o infermiere.
9. Dal momento della realizzazione del Pass-Cup regionale, la mancata effettuazione di un numero minimo di prenotazioni pari al 40% di tutte le impegnative compilate dal medico ed immesse nel sistema Pass-Cup regionale dalla propria postazione o dagli altri centri di prenotazione comporta la sospensione del pagamento dell'indennità fissa mensile ed il pagamento delle sole prestazioni effettuate. Le verifiche del rispetto delle percentuali minime previste sono effettuate dall'A.S.Re.M. ogni 4 mesi tramite la Molise Dati S.p.A.. Per le medicine di gruppo la media sarà calcolata sulla base della somma delle prenotazioni effettuate dai singoli aderenti l'associazione.
10. I destinatari dell'istituto "Teleprenotazioni" sono:
 - i pazienti in carico al medico;
 - i pazienti afferenti alla Medicina in Associazione, di gruppo e/o in rete;
 - i pazienti iscritti al pediatra qualora questi non svolga il servizio di teleprenotazioni;
 - i pazienti fuori sede (art. 57, comma 2, A.C.N.).
11. I MMG che effettuano il servizio di teleprenotazioni sono obbligati ad esporre nel proprio studio apposito avviso (vedi allegato), riportante altresì l'adesione alla rintracciabilità telefonica di cui all'art. 12 del presente Accordo.

CAPO II**LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE****ART. 21****CRITERI GENERALI
(art 62 A.C.N.)**

1. La Continuità Assistenziale fa parte delle attività territoriali e distrettuali e si propone di integrare le proprie attività con quelle del Medico di Assistenza Primaria e del Distretto. Il medico di Continuità Assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente al Servizio ed in relazione al quadro clinico prospettato dall'utente effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati.
2. L'A.S.Re.M. può stabilire, sulla base di particolari necessità e con appositi accordi, fermo restando la specificità della Continuità Assistenziale, particolari forme di integrazione alle attività diurne territoriali nonché al Servizio di Pronto Soccorso Ospedaliero fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali.
3. Per mantenere il rapporto di diretta interlocuzione con il paziente, caratteristica della medicina di base, non sono previsti percorsi comuni con il "118" e la sua Centrale Operativa.

ART. 22**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEI MEDICI TITOLARI DI INCARICO DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(art 63 A.C.N.)**

1. Precedentemente alla pubblicazione da parte della Regione degli incarichi vacanti ex art. 63, comma 1, dell'A.C.N. 23/03/2006, ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato per l'espletamento del servizio di Continuità Assistenziale viene riconosciuta la possibilità di spostarsi dalla sede nella quale prestano servizio ad altra sede resasi vacante.
2. L'A.S.Re.M. rende pubblico gli elenchi delle sedi vacanti di Continuità Assistenziale mediante affissione all'albo delle Zone Territoriali per quindici giorni dalla pubblicazione.
3. I medici interessati devono far pervenire domanda in carta semplice alla A.S.Re.M. territorialmente competente entro il 20° giorno dalla data di affissione.

4. La graduatoria degli interessati sarà formulata tenendo in considerazione l'anzianità di incarico e, in caso di pari anzianità, secondo le procedure previste dal comma 9 dell'art. 63 dell'A.C.N. 23/03/2005.

ART. 23

RAPPORTO OTTIMALE (art 64 A.C.N.)

1. Il fabbisogno dei medici di Continuità Assistenziale nella Regione Molise è determinato secondo il rapporto ottimale di 1 medico ogni 3.500 abitanti residenti.
2. In sede di necessaria riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale per effetto del nuovo rapporto ottimale di cui al precedente comma 1, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) potrà prevedere deroghe del rapporto ottimale sulla base delle caratteristiche orogeografiche, abitative ed organizzative delle singole Zone territoriali; la riorganizzazione comprensiva delle eventuali deroghe dovrà essere autorizzata con deliberazione di Giunta Regionale.
3. Nelle more di quanto sopra si conferma l'attuale assetto organizzativo del servizio di Continuità Assistenziale, autorizzando in via del tutto eccezionale la copertura con incarichi a tempo indeterminato dei turni vacanti determinati dalla confluenza dei turni vacanti presso ogni singola Zona territoriale dell'A.S.Re.M. alla data del 1° settembre 2006.
4. Le successive carenze, in attesa della riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale da parte dell'A.S.Re.M., saranno ricoperte unicamente con incarichi a tempo determinato e secondo le procedure previste dall'art. 70 del vigente A.C.N..

ART. 24

MASSIMALI (art 65 A.C.N.)

1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore, più un plus orario di 4 ore settimanali.

ART. 25

SUPERFESTIVI - RIPOSO ANNUALE

1. Ai superfestivi, già stabiliti nel precedente Accordo Integrativo Regionale del 21/11/2003, si aggiunge il 6 Gennaio (Epifania).

2. Ai medici di Continuità Assistenziale vengono attribuiti 3 turni annui di ristoro psico-fisico retribuiti.

ART. 26

COMPETENZE AZIENDALI (art. 68 A.C.N.)

1. Le Zone territoriali dell'A.S.Re.M. sono tenute a fornire ad ogni sede di Continuità Assistenziale un apparecchio di Telefonia mobile (cellulare) per evitare inutili spostamenti ripetitivi fra i Comuni di pertinenza ed una segreteria telefonica onde favorire comunque la continua rintracciabilità del medico in servizio.

ART. 27

REPERIBILITA' (art. 71 A.C.N.)

1. Secondo le modalità previste dall'art. 71 del vigente A.C.N. la reperibilità è effettuata per ciascuna sede secondo un calendario mensile predisposto dal referente di sede, presentato entro il 20 del mese precedente a quello di riferimento e sottoscritto dai medici in servizio presso la sede interessata.
2. I turni di reperibilità dovranno essere equamente distribuiti tra tutti i medici in servizio presso la sede di C.A. interessata.
3. Per ogni turno di reperibilità compete al medico un compenso di €. 36,00; la reperibilità va attivata entro 30 minuti dall'inizio del turno.
4. La funzione di medico referente, così come le attribuzioni orarie eccedenti le 24 ore settimanali (compreso il plus orario e la reperibilità), sono riconosciute prioritariamente ai medici con rapporto esclusivo di Continuità Assistenziale, nell'ottica delle finalità di valorizzazione del rapporto unico espresse nella dichiarazione a verbale del vigente A.C.N.

ART. 28

INDENNITA' ASSICURATIVA CONTRO ATTI VANDALICI/CALAMITA' NATURALI

(art. 72, comma 2, A.C.N.)

1. Qualora le Zone territoriali dell'A.S.Re.M. non siano in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto), al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfetaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività.

Art. 29**ATTIVITA' DI ASSISTENZA PEDIATRICA**

1. La Regione s'impegna ad effettuare, anche in favore dei medici divenuti titolari di incarico di Continuità Assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un corso di formazione obbligatorio di assistenza pediatrica di almeno 30 ore.
2. La partecipazione al corso ed il superamento del colloquio finale comporta, per i titolari di incarico di Continuità Assistenziale, l'acquisizione del diritto alla relativa indennità pari ad € 1,30 per ciascuna ora di attività di Continuità Assistenziale prestata.
3. In alternativa la Regione può disporre la frequenza, per almeno 30 ore, delle Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri regionali con acquisizione di correlativo giudizio di idoneità finale.
4. Le Zone A.S.Re.M. territorialmente competenti provvedono a corrispondere l'indennità, previa acquisizione di istanza di parte corredata dall'attestato di superamento del colloquio finale del corso o, in alternativa, dell'attestazione del Direttore dell'Unità Operativa di Pediatria relativa agli argomenti trattati ed al giudizio di idoneità finale.
5. Qualora la Regione non attivi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, il corso di formazione o, in alternativa, il percorso formativo presso le Unità Operative di Pediatria, l'indennità di € 1,30 viene provvisoriamente corrisposta ai medici che hanno inoltrato istanza di aggiornamento, salvo recupero in caso di non partecipazione o mancato superamento.

ART. 30**RICOLLOCAZIONE DEL MEDICO NON IDONEO AI COMPITI PROPRI DELLA
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(art. 73, comma 4, A.C.N.)**

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 73 del vigente A.C.N., la visita per l'accertamento dello stato di inidoneità del medico di Continuità Assistenziale viene effettuata, dietro richiesta documentata dell'interessato, dalla Commissione Aziendale ex art. 16 e 17 della legge 626/94.
2. Qualora il medico fosse riconosciuto inabile allo svolgimento dei compiti di cui al Capo III del vigente A.C.N., il Direttore Sanitario dell'A.S.Re.M. potrà adibirlo a specifiche differenti attività inerenti il proprio incarico, previa verifica di idoneità a proficuo lavoro.

ART. 31

1. I medici di Continuità Assistenziale possono prestare la propria opera a favore di cittadini non residenti applicando la tariffa e le modalità dell'art. 57 del vigente A.C.N..

ART. 32

1. Le prestazioni rese oltre il normale debito orario, ove debitamente documentate e motivate, verranno riconosciute e compensate secondo la normale tariffazione oraria.
2. Tali ore non concorrono alla determinazione del massimale orario.

CAPO III

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - 118

ART. 33

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEI MEDICI TITOLARI DI INCARICO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - 118 (art. 92 A.C.N.)

1. Precedentemente alla pubblicazione da parte della Regione degli incarichi vacanti ex art. 92, comma 2, dell'A.C.N. 23/03/2005, ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato per l'espletamento del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale - 118 viene riconosciuta la possibilità di spostarsi dalla sede nella quale prestano servizio ad altra sede resasi vacante;
2. Le Zone territoriali dell'Azienda Sanitaria Regionale rendono pubblici gli elenchi delle sedi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale - 118 mediante affissione all'albo per quindici giorni dalla pubblicazione;
3. I medici interessati devono far pervenire domanda in carta semplice alla Zona A.S.Re.M. territorialmente competente entro il 20° giorno dalla data di affissione;
4. La graduatoria degli interessati sarà formulata tenendo in considerazione l'anzianità di incarico e, in caso di pari anzianità, secondo le procedure previste dal comma 6 dell'art. 92 dell'A.C.N. 23/03/2005.

ART. 34

MASSIMALE ORARIO (art. 93 A.C.N.)

1. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attività continuativa può superare le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore.
2. In tal caso devono essere fornite alla Direzione della Centrale Operativa - 118 adeguate e documentate indicazioni sulle motivazioni che hanno indotto il prolungamento dell'orario di servizio.
3. Le ore di lavoro in soprannumero, ove adeguatamente documentate e motivate, vengono retribuite con la normale tariffazione oraria maggiorata del 20%.

ART. 35**COMPITI DEL MEDICO
(art. 95 A.C.N.)**

1. Per la compilazione delle schede informatiche al medico di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 è corrisposta un'indennità aggiuntiva oraria di € 1,00.

ART. 36**SERVIZIO AGGIUNTIVO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - 118 IN
FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(art. 95 A.C.N.)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 95 del vigente A.C.N. si dispone l'utilizzabilità dei medici di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118, degli Infermieri Professionali assegnati al servizio, dei Volontari Soccorritori e delle automediche ed ambulanze in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, ecc., nonché per assicurare l'emergenza sanitaria territoriale in occasione di attività di pubblica utilità.
2. L'espletamento della predetta attività deve avvenire in conformità al seguente:

REGOLAMENTO

- Art. 1. I soggetti Privati e Pubblici, che abbiano bisogno del Servizio Aggiuntivo di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 con presidio in sede, formulano apposita richiesta alla Centrale Operativa 118, indicando il tipo di manifestazione, la sede, la data e l'orario di impegno.
- Art. 2. La Centrale Operativa 118, di concerto con la Struttura Amministrativa competente, trasmette al richiedente la proposta di convenzione da sottoscrivere ed il preventivo dei costi.
- Art. 3. Il richiedente trasmette alla Centrale Operativa la convenzione sottoscritta, di seguito la Centrale Operativa reperisce il personale necessario da un elenco di disponibili predisposto sia per i Medici e per gli Infermieri che per le Associazioni di Volontariato, contattandoli telefonicamente, se i tempi sono ristretti, o per iscritto, se vi è tempo disponibile per tali procedure, al fine di ottenerne la conferma della disponibilità per la circostanza.
- Art. 4. La scelta del personale Medico ed Infermieristico, nonché delle Associazioni di Volontariato da impiegare, sarà effettuata tra quello già convenzionato e dipendente con il criterio della rotazione, dando la preferenza a coloro che già operano nelle postazioni U.O.T. che afferiscono all'area in cui è richiesta la prestazione extra ed a quelle che hanno sede nella stessa area, sulla base della disponibilità offerta.
- Art. 5. L'attività dei Medici e degli Infermieri del "118" deve essere espletata al di fuori del regolare orario di servizio.

- Art. 6. L'impiego della Associazioni di Volontariato avviene fra quelle già convenzionate con il "118", a rotazione e con una tariffa oraria rapportata alle tariffe applicate per il regolare convenzionamento per la attività del "118".
- Art. 7. Il Direttore della Centrale Operativa 118, in conformità alle esigenze operative, individua la tipologia di mezzi che dovranno essere utilizzati.
- Art. 8. La Centrale Operativa deve essere informata preventivamente circa l'organizzazione della sicurezza sul luogo della manifestazione e delle vie di fuga e dei mezzi che andranno utilizzati e declina ogni tipo di responsabilità per problemi che derivino da malfunzionamenti dell'organizzazione non dipendenti da essa.
- Art. 9. Terminata la prestazione, il richiedente versa l'importo concordato alla Zona territoriale di Campobasso dell'A.S.Re.M., sede della Centrale Operativa, che provvederà successivamente a corrispondere ai singoli partecipanti, tramite le Zone A.S.Re.M. territorialmente competenti, gli importi lordi per ogni ora di servizio, comprensivi degli oneri a carico della Zona territoriale di Campobasso, secondo lo schema seguente:
- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Medico | € 21,00 + € 25,00 rimborso una tantum per spese di trasferta |
| 1 Infermiere | € 11,00 + € 25,00 rimborso una tantum per spese di trasferta |
| 2 Volontari Soccorritori | € 5,19 + € 25,00 rimborso una tantum per spese di trasferta |
| 1 Automedica | € 1,73 + € 25,00 rimborso una tantum per spese di trasferta |
| 1 Ambulanza | € 1,73 + € 25,00 rimborso una tantum per spese di trasferta |
| COSTI DERIVATI | 10% dei sopraindicati costi complessivi. |

3. La convenzione tra i soggetti pubblici o privati richiedenti e la Centrale Operativa 118 deve essere redatta in conformità allo schema allegato al presente Accordo.

ART. 37

REPERIBILITA' (art. 97 A.C.N.)

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 97, comma 10, del vigente A.C.N., per lo svolgimento dei turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 è corrisposto al medico di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 un compenso di € 30,00.
2. Qualora il medico di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 venga chiamato in turno di reperibilità scatta la normale tariffazione oraria.

ART. 38

REFERENTE-RESPONSABILE DI SEDE

1. La figura del Referente-Responsabile di sede, istituita dal precedente Accordo Integrativo Regionale del 21/11/2003, svolge funzioni di organizzazione dei turni di servizio e di reperibilità/sostituzione, secondo le direttive della Cen-

trale Operativa 118, e di approvvigionamento farmaci, materiale sanitario e quant'altro necessario per la gestione della sede.

2. L'incarico è bimestrale e compete a rotazione a tutti i titolari di sede che abbiano dichiarato la propria disponibilità.
3. Il corrispettivo per tale incarico è di € 200,00 mensili.

ART. 39

INDENNITA' DI RISCHIO

1. L'indennità oraria di rischio, di cui al precedente Accordo Integrativo Regionale del 21/11/2003, è rideterminata in € 9,00.

ART. 40

SUPERFESTIVI – RIPOSO ANNUALE

1. Ai superfestivi, già stabiliti nel precedente Accordo Integrativo Regionale del 21/11/2003, si aggiunge il 6 gennaio, festa dell'Epifania.
2. Al medico di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 spetta un periodo annuale retribuito di astensione dal lavoro per riposo di 31 giorni solari pari a 168 ore di attività lavorativa.
3. In caso di impegno del medico di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 presso le strutture giudiziarie per conto del Servizio (testimonianze, ecc.) lo stesso viene riconosciuto come giornata lavorativa.

NORME FINALI

- N. 1:** Le determinazioni della sottocommissione di cui all'art. 9 del presente Accordo Decentrato Regionale dovranno essere assunte entro il 1° semestre 2007, parimenti alla riorganizzazione delle cure primarie territoriali attraverso la realizzazione delle Equipes Territoriali (art. 26 A.C.N.), la sperimentazione delle UTAP o di sistemi simili e la determinazione delle Zone disagiate.
- N. 2:** Ad integrazione dell'art. 5 – Formazione Continua – del presente Accordo Decentrato Regionale si prevede l'istituzione di una commissione paritetica tra gli Enti pubblici (Regione, Università, ASREM, ecc.) e rappresentanti dei Medici di Medicina Generale per la formazione post-laurea, l'esame di abilitazione ed il corso triennale.

DICHIARAZIONI A VERBALE

- N. 1:** La Regione si impegna a valutare l'attivazione di corsi di formazione per i collaboratori di studio nell'Assistenza Primaria.
- N. 2:** La Regione si impegna a valutare la possibilità di forme di incentivazione per i medici che lavorano singolarmente o in coppia e che con la loro attività ambulatoriale garantiscono i parametri propri della medicina di gruppo.
- N. 3:** La Regione si impegna a valutare l'utilizzo dei Medici di Medicina Generale nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali ex legge 08/11/2000, n. 328).
- N. 4:** Le ore aggiuntive di cui all'art. 21 (medicina scolastica, vaccinazioni, medicina fiscale, progetti obiettivo, igiene pubblica, assistenza continuativa presso gli Hospice ed RSA, ecc), anche a tempo determinato, saranno attribuite per tranches di n. 4 ore settimanali ai medici titolari di continuità assistenziale che ne danno la disponibilità secondo l'anzianità di servizio, e nell'ordine, in caso di pari anzianità, secondo la minore età, il voto di laurea e infine l'anzianità di laurea; solo dopo aver concluso l'attribuzione a tutti i titolari si possono attribuire ulteriori ore di incarico.
- N. 5:** Le OO.SS. impegnano la Regione a riconoscere come attività straordinaria le ore svolte oltre l'orario di turno, da retribuirsi con il normale compenso orario previa dichiarazione del medico stesso.
- N. 6:** Le OO.SS. impegnano la Regione a valutare l'istituzione anche per la Continuità Assistenziale di una centrale unica di ascolto.
- N. 7:** Le OO.SS. impegnano la Regione ad assicurare idoneo patrocinio legale ai Medici di Medicina Generale, alle stesse condizioni e modalità già previste per gli specialisti ambulatoriali.

- N. 8:** Le OO.SS. impegnano la Regione ad operare una rivisitazione complessiva del servizio di assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari entro il 30/04/2007.
- N. 9:** Le OO.SS. impegnano la Regione Molise ad assicurare, a seguito di verifica da effettuare entro 6 mesi dalla data del presente Accordo, sedi idonee ed in sicurezza a tutti i medici di Continuità Assistenziale.
- N. 10:** Le OO.SS. impegnano la Regione a valutare la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione integrativa per i Medici dell'Emergenza Territoriale, onde permettere ai medesimi, in caso di malattia o di infortunio, di percepire per l'intero periodo di assenza dal lavoro un emolumento netto giornaliero pari ad un trentesimo dello stipendio mensile netto.
- N. 11:** Le OO.SS. impegnano la Regione a valutare la possibilità di sottoscrivere con le locali Strutture Universitarie e con quelle delle Regioni limitrofe accordi ad hoc onde permettere in via esclusiva ai Medici dell'Emergenza Territoriale di poter accedere, anche in soprannumero, a corsi di specializzazione in materie inerenti l'Emergenza Sanitaria.
- N. 12:** La Regione si impegna a rivisitare con la Centrale Operativa e le parti sindacali l'accordo inerente il servizio svolto dai Medici del 118 in favore di privati in occasione di manifestazioni occasionali.
- N. 13:** Le OO.SS. impegnano la Regione ad avviare trattativa specifica sul servizio svolto nei mesi estivi sulla costa adriatica, onde evitare le carenze strutturali evidenziate in questi anni e le croniche inadempienze della ex ASL di Termoli.





ASSESSORE ALLA SANITA' REGIONE MOLISE

C.U.M.I. A.I.S.S. per FEDERAZIONE MEDICI

F.I.M.M.G.

S.I.M.E.T. per INTESA SINDACALE S.U.M.A.I., S.I.M.E.T.,
CISL MEDICI/COSIME

F.P. CGIL


Roberto Vercellini

Felice Fiumi

Angelo Belmont

Lupo Di Carlo

ALLEGATO
Art. 20, comma 3

ZONA di _____

M. M. G

Dott. _____ cod.reg. _____

Anno _____ TELEPRENOTAZIONI del Mese di _____

N° di soggetti teleprenotati _____

Ticket incassati e versati
all'Ufficio Competente di Zona € _____

In Fede

Data _____ Firma _____

Spazio riservato alla Zona

N° soggetti Teleprenotati _____
(dato della Molise Dati Spa)

Firma del Funzionario di Zona Responsabile _____

ALLEGATO
Art. 20, comma 8

Il sottoscritto dott. _____

dichiara che con decorrenza dal _____

presso il proprio studio è attivo il servizio di teleprenotazioni e che utilizza linee ISDN e/o ADSL

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dlgs. N° 445/00, il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni attesta che quanto dichiarato corrisponde al vero.

Data _____

Timbro e firma

ALLEGATO
Art. 20, comma 11

ASReM

ZONA di _____

Studio Medico di Medicina Generale – Assistenza Primaria

del dott. _____ cod .reg. _____

sito in Via _____ Comune di _____

Recapiti Telefonici _____

Orario dell'Ambulatorio:

Mattina

Pomeriggio

LUNEDI _____

MARTEDI _____

MERCOLEDI _____

GIOVEDI _____

VENERDI _____

Il dott. _____ ha aderito agli Accordi Integrativi Regionali per le seguenti prestazioni:

- **1) Teleprenotazioni e Riscossione Ticket**
- **2) Particolari Necessità Assistenziali (rintracciabilità telefonica) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni esclusi i prefestivi ed i festivi in quanto attiva la continuità assistenziale**

Firma del Medico _____

ALLEGATO
art. 36, comma 3

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI EMERGENZA AGGIUNTIVO
TRA

LA CENTRALE OPERATIVA 118 – S.E.T. “ MOLISE SOCCORSO”

E

Premesso che:

L' _____ con sede legale a _____

in via _____ tel. _____

rappresentata da _____, deve assicurare il servizio di
Emergenza Sanitaria aggiuntivo in situazioni eccezionali in occasione di _____
in data _____ dalle ore _____ alle ore _____ con n° _____ medici,
n° _____ ausiliari/soccorritori, n° _____ automediche e n° _____ ambulanze;

La C.O 118 SET è in grado di fornire l'apporto richiesto attraverso il proprio personale (medici, infermieri, soccorritori) e propri mezzi con il ricorso a prestazioni extra al di fuori della normale attività di base.

I costi per tale servizio a carico del richiedente sono quantizzabili, per ogni ora di servizio prestato, in:

1 MEDICO	Euro 21,00+ Euro 25,00	rimborso una tantum per spese di trasferta
1 INFERMIERE	Euro 11,00+ Euro 25,00	rimborso una tantum per spese di trasferta
2 VOLONTARI		
SOCCORRITORI	Euro 5,19+ Euro 25,00	rimborso una tantum per spese di trasferta
1 AUTOMEDICA	Euro 1,73+ Euro 25,00	rimborso una tantum per spese di trasferta
1 AMBULANZA	Euro 1,73+ Euro 25,00	rimborso una tantum per spese di trasferta
COSTI DERIVATI 10% dei sopraindicati costi complessivi		

TANTO PREMesso SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Centrale Operativa 118 – Molise Soccorso – si impegna a fornire la prestazione richiesta inviando:

n°.....Medici

n°.....Infermieri

n°.....Soccorritori

n°.....Ambulanze

n°.....Automediche

nel giorno_____dalle ore_____alle ore_____
per presidiare la zona richiesta e far effettuare gli eventuali interventi di emergenza.

L'_____ si impegna a versare la somma di Euro.....
per le seguenti prestazioni:

n°.....Medici = Euro.....

n°.....Infermieri = Euro.....

n°.....Soccorritori = Euro.....

n°.....Ambulanze = Euro.....

n°.....Automediche = Euro.....

10% Costi derivati dei sopraindicati costi complessivi = Euro.....

TOT. Euro.....

In data_____/_____/_____ con bonifico intestato alla Tesoreria ASReM, presso la
Banca_____

ABI_____CAB_____

Sede_____ in Campobasso, quale corrispettivo per la prestazione richiesta.

La presente convenzione ha efficacia dal momento della stipula.

Campobasso_____

Il Direttore Generale o suo delegato

ALLEGATO n. 2 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 173 del 27 febbraio 2007

**Direzione Generale V
Politiche per la Tutela della Salute**

**Comitato Permanente Regionale
VERBALE DI SEDUTA**

L'anno 2007, il giorno 16 febbraio alle ore 16,00 in Campobasso presso la sede della Direzione Generale V- Politiche per la Tutela della Salute- si è riunito il Comitato Permanente Regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale sancito in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e pubblicato in G.U n° 134 in data 12.6.2006.

Il Comitato è stato costituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1245 del 19 settembre 2005, integrato con successiva deliberazione n. 1268 del 26 settembre 2005.

Sono presenti i sottoindicati componenti, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 261 del 17 ottobre 2005:

avv. Vincenzo ROSSI	Dirigente Regionale Responsabile del Servizio Medicina Territoriale presso la Direzione V;
dr. Pierluigi AMOROSO	Direttore Generale Direzione V-nominato con decreto assessorile n° 02 del 18/01/07
dott.Giuseppe BORRELLI	Rappresentante Zona Territoriale di Agnone dell'ASReM, individuato dall'Assessore alla Sanità;
dr.ssa Rosa IORIO	Rappresentante Zona Territoriale di Isernia dell'ASReM,nominata con decreto assessorile n° 02 del 18/01/07
dott. Angelo CODAGNONE	Rappresentante ASReM- Zona di Campobasso, individuato dall'Assessore alla Sanità;
dott. Antonio TARTAGLIONE	Rappresentante Organizzazione Sindacale FIMMG Molise;

dott. Michele GIULIANO **Rappresentante Organizzazione Sindacale
FEDERAZIONE MEDICI- appositamente
delegato dal dott. LA VECCHIA**

dott. Angelo COLANERI **Rappresentante Organizzazione Sindacale
INTESA SINDACALE SUMAI- SIMET –
CISL MEDICI;**

risultano assenti i sigg. dott. Quartullo Giosuè, dott. Giuseppe Battista ;

sono presenti, inoltre, i ddr. La Valle Antonella, D'Alò Lina - Dirigenti della Direzione V - Giovanni Gramegna, Giuseppe Sabusco- ASReM-
E' assente ,per la parte pubblica, la dr.ssa Sandra Scarlatelli, Dirigente Regionale Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie presso la Direzione V.

La dr.ssa Anna Maria D'ADDONA, funzionario regionale nominata segretaria del Comitato, redige il presente verbale.

Presiede il Comitato l'Assessore alla Sanità dott. Ulisse DI GIACOMO .

L'Assessore, preliminarmente, rappresenta agli astanti la volontà di concludere i lavori ai fini della trattativa regionale pur con la precisazione di dovere attenzionare la parte economica, stante l'attuale momento di difficoltà per la qual ragione occorre ridurre la spesa e, nel contempo, richiedere ai medici di aumentare l'offerta. Ai fini di una miglior comprensione inerente i dati economici, l'Assessore traccia un breve excursus rappresentando ai componenti come dall'Organo Centrale sia stato richiesto un Piano di rientro per ottemperare al quale è stato previsto un cronoprogramma da rispettare in tempi stretti, i cui adempimenti saranno oggetto di verifica da parte del Tavolo Misto composto da Regioni e Governo. Da ciò argomentando, prosegue l'Assessore, atteso che nel Cronoprogramma sono stati inseriti ulteriori impegni per i medici, quali prescrittori di spesa, chiede loro la disponibilità alla collaborazione con riferimento particolare alla individuazione di indicatori ,che siano tarabili e in ragione dei quali verificare il raggiungimento degli obiettivi, precipuo target. Alla luce di quanto esplicitato, quindi, ritiene congrua la richiesta di prevedere la partecipazione dei medici ai Progetti Obiettivo quali, tra gli altri, PRP, OBESITA', SCREENING COLON RETTO, STUDIO PASSI, REGISTRO TUMORI, sollecitati dalla dr.ssa Lina D'Alò, Dirigente c/o la Direzione V del Servizio Igiene e Prevenzione, intervenuta, che mirano ad individuare strategie alternative ai ricoveri ospedalieri .OMISSIS.....

NICOLA DI PARDO - (*Direttore responsabile*)

«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099

Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE DI CAMPOBASSO
SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46